



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI FIRENZE

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>FERRARA</u> | <u>MARIO</u> | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>DE LUCA</u> | <u>SILVIO</u> | <u>Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>RADOS</u> | <u>BRUNO</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 787/2015
depositato il 24/04/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B011602696 IRPEF-ADD.REG. 2008
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B011602696 IRPEF-ADD.COM. 2008
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B011602696 IRPEF-ALTRO 2008

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE

proposto dal ricorrente:

difeso da:

~~VIA PISAIA~~

www.commercialistelegrafico.com

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 787/2015

UDIENZA DEL

23/09/2016 ore 09:00

N°

1423


PRONUNCIATA IL:

23 9 2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

Il Segretario
[Signature]

21 10 2016



FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 24.04.2015, [REDACTED] ha chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento di cui all'epigrafe della presente sentenza, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Firenze per l'anno 2008 e notificato il 27.10.2014. Deduce il ricorrente che trattasi di provvedimento illegittimo in quanto (così qui riassumendosi le relative censure) 1) in via preliminare, per presunta decadenza del termine previsto per la notifica dell'avviso di accertamento; 2) nel merito, l'Agenzia delle Entrate non avrebbe tenuto conto della ridotta capacità di autosufficienza del ricorrente, affetto dal "morbo di [REDACTED]" con disabilità totale del 100% certificata; 3) l'Ufficio altresì, non avrebbe tenuto conto delle presunte elargizioni provenienti dalla zia del ricorrente, [REDACTED] deceduta nel dicembre dell'anno 2013; nell'anno in questione, inoltre, l'odierno ricorrente avrebbe ricevuto due risarcimenti assicurativi versati sul c/c oggetto di indagine e vivrebbe dei proventi del reddito da lavoro dipendente part time di 3 giorni la settimana pari ad un reddito lordo di euro 10.447,00, oltre che da quello delle pensioni di invalidità ed accompagnamento, ammontanti a circa euro 8.000,00.

Costitutosi, l'Ufficio ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità del proprio operato. All'udienza odierna, la presente causa è stata decisa come segue.

Devesi premettere che l'impugnato provvedimento si presenta scevro da illegittimità di sorta. In particolare, quanto alle specifiche censure del ricorrente, devesi osservare quanto appresso.

Preliminarmente va evidenziato come l'esame della posizione dell'odierno ricorrente fosse scaturita da una segnalazione anonima, riportata dalla parte resistente nelle controdeduzioni, secondo cui: *"lavora con contratto di telelavoro, è informatico, importa materiale elettronico di ogni genere di seconda mano che rivende, importa oggetti di modellismo di varie dimensioni con comando a distanza che rivende, gestisce più di un conto bancario di notevole entità, è socio amministratore di due locali uno su [REDACTED] e l'altro in Provincia di [REDACTED], organizza feste, ricevimenti incontri e non rilascia fatture, non dichiara alcun reddito".*

L'Ufficio dava atto che, in assenza di redditi dichiarati ritenuti congrui per gli anni 2008 e 2009, aveva deciso di attivare le indagini finanziarie ai sensi dell'art. 32 co. 1 n. 7 e n. 7 bis, previa richiesta di autorizzazione allo svolgimento di indagini finanziarie al Direttore Regionale e successivo suo rilascio. Il contribuente non aveva ritenuto di dover fornire alcuna giustificazione circa la provenienza delle movimentazioni bancarie in entrata, relativamente all'anno 2008. Pertanto, in data 27.10.2014, veniva notificato al contribuente l'avviso di accertamento oggetto del presente ricorso, con cui l'Ufficio ha ripreso tassazione i versamenti e le operazioni sopra indicati in quanto, a norma dell'art. 32 del DPR n. 600/73, non risultavano giustificati, per un imponibile di Euro 74.244,50 per l'anno 2008.

L'Ufficio riteneva che la situazione del ricorrente destasse qualche sospetto, in quanto i redditi dichiarati, ammontanti a circa euro 10.000,00 per ogni anno, risultavano incongruenti con i beni di lusso posseduti (autoveicolo ████████) e con le spese effettuate (acquisto quote di due società).

Quanto all'eccezione svolta in via preliminare dalla parte ricorrente (punto n. 1) circa la presunta decadenza del termine previsto per la notifica dell'avviso di accertamento la Commissione ritiene che essa sia del tutto infondata e debba essere rigettata: nel caso in esame, infatti, sono stati seguiti in pieno dall'Ufficio accertatore i termini richiesti dall'art. 29, co. 1 lett. b) e 29 co. 1 lett. b) ed e) D.L. n. 78/2010 in mancanza di redditi dichiarati ritenuti congrui per gli anni 2008 e 2009.

Quanto, invece, ai punti sub 2) e 3) del ricorso, avendo l'Ufficio resistente scelto di analizzare la posizione del contribuente per l'anno 2008 tramite lo strumento delle indagini finanziarie, secondo costante orientamento della Suprema Corte, le contestazioni in esame esauriscono l'onere probatorio dell'Ufficio, comportando un'inversione dell'onere della prova a vantaggio dell'Amministrazione finanziaria, con la conseguenza che quest'ultima è legittimata ad emettere un atto di accertamento sulla base dei soli dati acquisiti per effetto delle indagini finanziarie, salva la possibilità per il contribuente di fornire la prova contraria, la quale deve essere non "generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili" (così, testualmente, Cass., 27 gennaio 2012, n. 1180).

Orbene, nel caso in esame la parte ricorrente non risulta aver dimostrato una sicura e diversa destinazione o natura delle somme transitate sui conti: basti pensare che da un lato ha prodotto copia della certificazione attestante la sua invalidità civile al 100 % risalente all'anno 2002, con incompatibilità anche solo di svolgere un'autonoma attività lavorativa e men che meno di potersi mettere alla guida di autoveicoli di lusso (come si evince dalla patologia dalla quale risulta affetto il ricorrente di "osteogenesi imperfetta", avendo allegato anche un estratto da ██████████ Wikipedia); dall'altro, essendo stato acquisito dall'Ufficio resistente il dettaglio di tutte le movimentazioni bancarie risalenti all'anno 2008, con saldo iniziale di euro 51.958,85 e saldo finale di euro 49.142,68, oltre ad una serie di assegni bancari, riportato alle pagg. da 4 a 6 delle controdeduzioni, dette movimentazioni contraddicono del tutto il presunto provento di dette somme da elargizioni da parte della zia poi deceduta o, ancor di più, dal lavoro part time svolto dal

Quest'ultimo, in particolare, non ha fornito una prova specifica con riferimento a ciascuna movimentazione bancaria, come espressamente statuito dal Supremo Collegio secondo cui: "La prova che il contribuente è tenuto a dare della non riferibilità ad operazioni imponibili deve essere specifica e riguardare analiticamente i singoli movimenti bancari, tale cioè da dimostrare che

ciascuna delle operazioni effettuate è estranea a fatti imponibili" (così, testualmente, Cass. 19888 del 29 settembre 2011).

Nel caso di specie, rettamente l'Ufficio resistente non ha ritenuto di accogliere le giustificazioni prodotte dalla Parte ricorrente per la loro indeterminatezza e genericità e, comunque, perché non compiutamente documentate: trattasi, infatti, per la maggior parte di movimentazioni che il contribuente non ha di certo esplicitato, essendosi limitato a sostenere che le movimentazioni contestate dall'Agenzia delle Entrate fossero riconducibili quasi esclusivamente ad elargizioni provenienti dalla zia _____, poi deceduta e che nell'anno in questione, egli avrebbe ricevuto due risarcimenti assicurativi versati sul c/c oggetto di indagine, senza tuttavia fornire prova alcuna di dette sue asserzioni. Né tampoco il ricorrente circa la proprietà di un bene lussuoso nella sua disponibilità (autovettura **Porsche**), ha ritenuto di doversi in alcun modo soffermare, nemmeno per negare detta circostanza.

Rettamente, infine, l'Ufficio resistente ha ritenuto di non qualificare l'imponibile recuperato a tassazione, essendosi limitato ad indicarlo, in via residuale, come reddito di capitale (in piena conformità alla statuizione della Suprema Corte - v. Cass. n. 1439 del 25 gennaio 2006).

Il ricorso va, dunque, rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

La Commissione respinge il ricorso. Spese liquidate a carico del ricorrente in € 2.000,00, oltre oneri di legge.

Firenze, 23.09.2016

www.commercialistetelematico.com

IL GIUDICE EST.
Dott. Silvio de Luca



IL PRESIDENTE
Avv. Mario Ferrara

